

ARCHIVES HISTORIQUES DE LA COMMISSION

COLLECTION RELIEE DES
DOCUMENTS "COM"

COM (83) 232

Vol. 1983/0098

Disclaimer

Conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 du Conseil du 1er février 1983 concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 43 du 15.2.1983, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1700/2003 du 22 septembre 2003 (JO L 243 du 27.9.2003, p. 1), ce dossier est ouvert au public. Le cas échéant, les documents classifiés présents dans ce dossier ont été déclassifiés conformément à l'article 5 dudit règlement.

In accordance with Council Regulation (EEC, Euratom) No 354/83 of 1 February 1983 concerning the opening to the public of the historical archives of the European Economic Community and the European Atomic Energy Community (OJ L 43, 15.2.1983, p. 1), as amended by Regulation (EC, Euratom) No 1700/2003 of 22 September 2003 (OJ L 243, 27.9.2003, p. 1), this file is open to the public. Where necessary, classified documents in this file have been declassified in conformity with Article 5 of the aforementioned regulation.

In Übereinstimmung mit der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 354/83 des Rates vom 1. Februar 1983 über die Freigabe der historischen Archive der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft (ABl. L 43 vom 15.2.1983, S. 1), geändert durch die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1700/2003 vom 22. September 2003 (ABl. L 243 vom 27.9.2003, S. 1), ist diese Datei der Öffentlichkeit zugänglich. Soweit erforderlich, wurden die Verschlussachen in dieser Datei in Übereinstimmung mit Artikel 5 der genannten Verordnung freigegeben.

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

BILANCIO GENERALE - ESERCIZIO 1983
SEZIONE III - COMMISSIONE PARTE B

COM(83) 232 def.

Bruxelles, 20 aprile 1983.

STORNO DI STANZIAMENTI N. 8/83

(Spese obbligatorie)

DAL CAPITOLO 100

- STANZIAMENTI ACCANTONATI
(punto 1 dei commenti)

AL CAPITOLO 42

- ASSUNZIONE A CARICO DELLA COMUNITA' DI TALUNI
OBBLIGHI FINANZIARI DERIVANTI DA ACCORDI IN
MATERIA DI DIRITTI DI PESCA NELLE ACQUE DI
ALTRI STATI

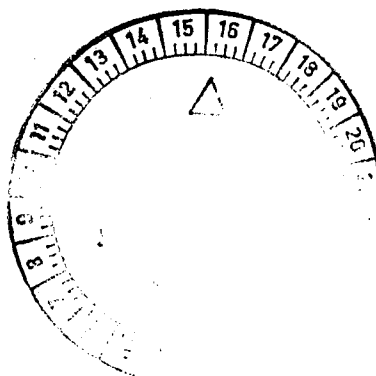
Articolo 420

- Rimborso da effettuare in applicazione di
convenzioni relative alla pesca nel Mare
Adriatico

490.000 ECU

Conformemente all'articolo 21, paragrafo 4, del regolamento finanziario, in data 8 aprile 1983 il Controllore finanziario ha apposto il suo visto alla presente proposta, attestando con ciò la disponibilità degli stanziamenti.

COM(83) 232 def.



MOTIVAZIONE

Il 15 giugno 1973, l'Italia e la Jugoslavia hanno concluso un accordo bilaterale ai termini del quale i pescatori italiani hanno il diritto di esercitare attività di pesca nella zona iugoslava del Mare Adriatico, grazie a contropartite finanziarie a favore della Jugoslavia.

Nella sua risoluzione del 3 novembre 1976, il Consiglio ha riconosciuto che era soprattutto necessario preservare, mediante "accordi comunitari adeguati", diritti acquisiti dai pescatori comunitari nelle acque dei paesi terzi.

Nella medesima occasione il Consiglio ha adottato una decisione con cui si autorizza la proroga, fino al 31 dicembre 1977 al più tardi, dell'accordo di pesca bilaterale esistente tra l'Italia e la Jugoslavia, in attesa della conclusione di un accordo di pesca fra quest'ultimo paese e la Comunità. Tuttavia, tale accordo non essendo ancora stato concluso, il Consiglio ha autorizzato (a più riprese e da ultimo fino al 31 dicembre 1980) la proroga dell'accordo bilaterale fra l'Italia e la Jugoslavia.

Si è dovuto infine constatare che la Jugoslavia non era pronta a concludere l'accordo auspicato.

Con la sua decisione del 16 giugno 1980, con la quale veniva autorizzata la riconduzione dell'accordo fino al 31 dicembre 1980, il Consiglio ha accettato che fosse posto a carico del bilancio della Comunità un importo di 640 milioni di lire, corrispondente all'80% dei diritti di pesca che ne risultano.

Il 14 febbraio 1983, le autorità italiane hanno trasmesso alla Commissione la domanda di rimborso di tale somma (il cui equivalente in ECU ammonta a 480.000 ECU al tasso di aprile 1983), da imputare all'articolo 420 del bilancio: "Rimborso da effettuare in applicazione di convenzioni relative alla pesca nel Mare Adriatico", dotato nel 1983 di un p.m.

Per consentire la presa a carico del rimborso, si propone di trasferire la somma di 490.000 ECU dal capitolo 100 (a valere sui 4,260 milioni di ECU che figurano a titolo degli articoli 421 e 422) all'articolo 420. La somma di 490.000 ECU comporta un certo margine necessario qualora la lira registrasse un'evoluzione positiva entro il momento del pagamento dei 640 milioni di LIT dovuti.

Va notato che il commento al capitolo 100 non prevede stanziamenti destinati all'articolo 420, poiché il rimborso alle autorità italiane doveva essere effettuato nel 1982. Tuttavia, stando alle stime attuali, è probabile che lo stanziamento di 4,260 milioni di ECU potrà, senza rafforzamento, coprire anche il fabbisogno dell'articolo 420. In caso contrario, il rafforzamento degli stanziamenti sarà richiesto tramite la prassi appropriata.

SITUAZIONE DEGLI STANZIAMENTI DEL CAPITOLO 100 - PARTE B
IN DATA 5 APRILE 1983

	Stanziamenti d'impegno	Stanziamenti di pagamento
1. Dotazione totale	116.316.000	117.316.000
2. Stanziamenti il cui storno è in corso	15.500.000	500.000
3. Storni effettuati	3.500.000	1.500.000
4. Stanziamenti ancora disponibili al capitolo 100	97.316.000	115.316.000